

Pubblicato il 04/03/2022

Sent. n. 613/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 722 del 2014, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dagli Avv. Gerardo Grisi e Anna Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 174, presso l'Avv. Grisi;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone, Aniello Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Roma – Palazzo di Città;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], notificata in data [omissis], con cui il Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno ha ingiunto alla ricorrente di demolire le opere edili pretesamente abusive;

d'ogni atto antecedente, successivo o comunque presupposto ed ad essa connesso;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 2 marzo 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un immobile, con annesso giardino, sito in Salerno alla via Spinosa, 2, in virtù d'atto di acquisto per notar [omissis], giardino identificato al N.C.T. alla partita [omissis], foglio [omissis], part. [omissis]; premesso che, il [omissis], aveva ricevuto l'ordinanza di demolizione in epigrafe, emessa a seguito di sopralluogo del [omissis], durante il quale era stata ivi rilevata "la realizzazione di una tettoia con travi in legno di circa 190 mq., con copertura in tavolato e sovrastante incannucciata, struttura retta perimetralmente da n. 10 colonne in calcestruzzo prefabbricato di altezza di circa m. 3,00", denunciava che "l'accertamento operato era frutto di un errore di fatto", atteso che "la realizzazione del gazebo risale a molti anni addietro, eseguita dove insisteva un vecchio fabbricato di 2 vani ed accessori, costruito abusivamente dal precedente proprietario ed abbattuto a seguito di denuncia presentata dalla ricorrente al Comune", il quale, con ordinanza n. [omissis], ne aveva disposto la demolizione; in particolare la ricorrente, con propria denuncia, aveva chiesto, quale

proprietaria del giardino, la demolizione di due vani, di circa 34 mq., costruiti in epoca antecedente al 1950 – ma ritenuti dal Comune abusivi – per i quali il dante causa aveva presentato domanda di condono; segnalava che dopo la demolizione, tutti i materiali di risulta avevano invaso il giardino, con gravi conseguenze igienico – sanitarie, cui era seguita diffida dell'ASL del 26.05.2000 ad effettuare lavori di bonifica, espletati, inter alia, con la “riparazione della tettoia esistente”; che l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria era stato comunicato dall’amministratore del condominio sin dal 21.03.2000; donde la ricorrente era rimasta “nel legittimo convincimento che nessun altro titolo abilitativo andasse richiesto alla P. A.”, del resto, “la descritta situazione trovò definizione sin dal 2001, avendo ella ottenuto espresse autorizzazioni in sanatoria, che avevano interessato l’intera situazione di fatto all’epoca esistente, ivi inclusa, pertanto, anche la presunta abusiva tettoia – gazebo, di cui oggi è causa”; era intervenuto, infatti, il provvedimento n. [omissis], mediante il quale la Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno – in riferimento alla sanabilità delle opere, realizzate senza autorizzazione – aveva ritenuto “che le stesse, avviate senza alcuna autorizzazione, possano essere sanate, a prescindere dalle eventuali sanzioni pecuniarie che il Comune potrà applicare”; inoltre, in data 27.11.2001, e sulla scorta del parere favorevole emesso dalla Soprintendenza, il Comune di Salerno, Settore Urbanistica – Ufficio Autorizzazioni – autorizzava le opere realizzate e, precisamente: 1) manutenzione straordinaria alla tettoia adibita a ricovero attrezzi, posta in aderenza al muro di contenimento del primo terrazzamento da valle; 2) manutenzione straordinaria al locale pollaio, posto in adiacenza del muro di confine lato ovest; 3) realizzazione di canalizzazione interrata per le acque di scarico; e, in aggiunta ad esse, autorizzava anche opere di completamento nella proprietà, precisamente: “rimozione della tettoia posta tra il muro di confine lato ovest ed il muro di contenimento del terrazzamento, installazione di gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo”, dove prima esisteva il fabbricato abusivo demolito su denuncia della stessa ricorrente, in sostituzione della tettoia in tegole già da epoca immemorabile esistente”; sicché ella aveva, conformemente ai titoli abilitativi, realizzato il detto gazebo con struttura portante in legno e copertura, installato da oltre 13 anni; pertanto, “del tutto inopinatamente, nel 2014, a distanza di oltre 13 anni dall'installazione del gazebo, autorizzato nel 2001, s’è vista notificare l’ordinanza di demolizione, ex art. 31 d. P. R. 380/2001, per la “esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali”; ed articolava, avverso la stessa, le seguenti censure in diritto:

I) MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DEL COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SALERNO: in primo luogo, l’atto impugnato andava annullato “per manifesta contraddittorietà del comportamento del Comune di Salerno, il quale agisce in contraddizione con proprie precedenti valutazioni, avendo in data 27.11.2001, circa 13 anni fa, autorizzato l’opera, ritenuta oggi abusiva”;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE – INESISTENZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 31 T.U. 380/2001: ne discendeva la violazione dell’art. 31 d. P. R. 380/01, richiamato “nonostante l’esistenza ultradecennale del gazebo situato all’ingresso del giardino e di un’autorizzazione in sanatoria, risalente al 2001”, con cui “il Comune di Salerno ordinava la rimozione della tettoia con tegole (preesistente alla demolizione del manufatto ritenuto abusivo) ed autorizzava, in sostituzione di quest’ultima, l’installazione di un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo”; non si trattava, quindi, d’intervento eseguito in assenza di permesso di costruire, né in totale difformità, né tanto meno con variazioni essenziali; per di più, la sanatoria del 2001 aveva autorizzato “l’installazione di un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo”, senza alcuna ulteriore “prescrizione” circa le sue modalità costruttive; eppure “la ricorrente s’è attenuta a quanto autorizzato, realizzando un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo, provvedendo solo a sostituire, nel corso degli anni, i pilastri di legno su cui poggiava la struttura – ormai consunti – con colonne di cemento cellulare alleggerito, ed il telo, a copertura della struttura portante in legno, come autorizzata, anch’esso consunto, con un’incannucciata”; la tesi della ricorrente era nel senso, che “detti interventi (...) sono di "manutenzione straordinaria", così rientrando nella categoria prevista, ex art. 3 lett. b) T. U. Ed., delle "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici", quindi non subordinate a permesso di

costruire, ma a mera denuncia d'inizio attività, per le quali l'art. 37 T. U. Ed. prevedeva soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria;

III) SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DEL COMUNE – INERZIA – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTEMPERAMENTO DELLE ESIGENZE PUBBLICHE CON QUELLE PRIVATE – LICEITÀ DELL'OPERA ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO URBANO DEL COMUNE DI SALERNO: fermo restando quanto sopra, l'inerzia nel sanzionare la presunta opera abusiva, da parte del Comune, protrattasi per anni, aveva indotto la ricorrente a maturare un legittimo affidamento, circa la legittimità del proprio operato, sì da intraprendere, negli anni, in detto immobile, situato in un punto panoramico della città, attività turistico – ricettiva, per lo svolgimento della quale aveva utilizzato la copertura in legno come ricovero dalla pioggia; sicché, “ad oggi, l'attività d'impresa dipende da detta struttura”; inoltre, “attesa la sua natura di pertinenza a giardino, destinato a servizio di attività produttiva, l'opera risulta conforme alla legge ed al Regolamento edilizio vigente”, il cui art. 191.02, dedicato ai "gazebi e pergolati", prevede: "È consentita la copertura ad incannucciata o in tessuto" (...) "Le superfici di ingombro del gazebo dovranno essere pari al 35% della superficie del terrazzo, del giardino o del cortile di pertinenza, fino ad un massimo di 40 mq. per terrazzi e giardini superiori a 100 mq"; ed il successivo comma 4° (art. 191.04) dispone: "I limiti dimensionali di cui ai precedenti comma, possono essere superati per gazebo e pergolati installati su terrazzi e giardini di pertinenza di pubblici esercizi o strutture ricettive, il loro limite dimensionale dovrà essere motivato nella richiesta" (nella specie, il gazebo risultava installato su giardino della superficie complessiva di 1.200 mq., di pertinenza della struttura ricettiva e collegato funzionalmente con la maggiore consistenza di mq. 5000,00 con vigneto in produzione, riconducibile al medesimo nucleo familiare e produttivo"); sicché, in applicazione di detta norma (191.04) del RUEC, essa beneficiava del superamento del limite dimensionale dei 40 mq., previsto dal comma 2 del medesimo articolo, non essendo chiusa sui lati perimetrali e non costituendo, pertanto, superficie volumetrica, oltre che essendo legata al carattere stagionale dell'attività esercitata”;

IV) SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EX ARTT. 4 e 5 D. P. R. 447 DEL 20 OTTOBRE 1998 – CONCESSIONE IN DEROGA E VARIANTE; in via ancora più gradata, la ricorrente rilevava come la fattispecie ricadesse comunque nell'applicazione della disciplina di favore per le attività produttive, ex artt. 4 e 5 d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447; pertanto, in subordine, “in caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, la ricorrente si riserva di richiedere al Comune di Salerno di potere accedere alla procedura di SUAP, in variante al piano urbanistico generale, attesa l'esistenza di attività produttiva, insediata nella zona alta del centro storico di Salerno”;

V) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 T.U. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.C. 37/1985 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE: oltre che dal predetto vincolo commerciale, “la presunta opera abusiva risulta legata all'immobile principale da vincolo di natura pertinenziale godendo, pertanto, della specifica disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.6), T. U. Ed., che contempla il regime degli interventi pertinenziali”; in particolare, “dalla descrizione dell'opera s'evince che essa costituisce una pertinenza dell'immobile principale, in quanto, per caratteristiche tipologiche e costruttive, per ubicazione, per dimensioni, per collegamento funzionale e per il carattere stagionale del suo utilizzo, è unicamente destinata al servizio del primo”; e “il regime giuridico cui è assoggettata un'opera di tale connotazione è quello del permesso di costruire”, solo se “le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino gli interventi pertinenziali come interventi di nuova costruzione”, ovvero “comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale”; ma “la seconda di tali condizioni non ricorre, non avendo le opere alcuna attitudine alla realizzazione di volumi; né, sotto il profilo della prima delle condizioni previste, risultano emanate norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, che le qualifichino come interventi di nuova costruzione”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, con memoria di stile, depositando documentazione.

Seguiva, nell'imminenza della discussione, la produzione di memoria riepilogativa, per la ricorrente, e di scritto difensivo in cui il Comune evidenziava che "la sanatoria n. 228/01, ex art. 13, l. 47/85, che a parere della ricorrente legittimerebbe l'opera di che trattasi, veniva rilasciata per altri interventi e che tra le opere di completamento si prescriveva la: "rimozione della tettoia posta tra il muro di confine lato ovest ed il muro di contenimento del terrazzamento ed installazione di gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo"; "la sanatoria ai sensi dell'art. 13, l. 47/85, considerata dalla ricorrente come titolo abilitativo, riguardava ben altro tipo opere, avendo autorizzato la costruzione di un modesto gazebo in legno con copertura in telo e non di certo la realizzazione di una tettoia sorretta da colonne in calcestruzzo con copertura in tavolato, manufatto di ben altre dimensioni e consistenza e per la cui realizzazione ci si sarebbe dovuti dotare di un permesso di costruire"; e controdeduceva, su tale presupposto, analiticamente alle censure attoree.

Seguiva la produzione di memoria di replica, per la ricorrente.

Alla udienza pubblica di smaltimento del 2 marzo 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il gravame era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Esso si fonda, principalmente, sull'esistenza di un titolo che legittimerebbe l'opera, ritenuta dal Comune di Salerno come abusiva, rappresentato dall'autorizzazione in sanatoria, ex art. 13 l. 47/85, n. [omissis], emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune, che autorizzava la ricorrente, inter alia, alla rimozione della tettoia posta tra il muro di confine lato ovest ed il muro di contenimento del terrazzamento e all'installazione di un gazebo, con struttura portante in legno e copertura in telo. Orbene, rispetto a tale autorizzazione in sanatoria, l'opera, considerate come abusiva, ed attinta dall'ordinanza di demolizione gravata, è, tuttavia, così descritta: "Una tettoia con travi in legno di circa mq. 190 con copertura in tavolato e sovrastante incannucciata, tale struttura è retta perimetralmente da n. 10 colonne in calcestruzzo prefabbricato di altezza circa m. 3,00", compresa in zona omogena "A" del P. U. C. e per la quale "non risulta alcun titolo abilitativo".

Ciò posto, può passarsi all'esame delle doglianze, espresse dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.

Le prime due censure possono essere analizzate congiuntamente, risolvendosi, la prima, nella mera denuncia della presunta contraddittorietà dell'azione del Comune di Salerno, che non avrebbe valutato l'esistenza della prefata autorizzazione in sanatoria, ex art. 13 l. 47/85, la quale avrebbe legittimato, in tesi, dal punto di vista urbanistico – edilizio, il manufatto de quo, e, la seconda, nella convinzione, della stessa ricorrente, che lo stesso manufatto fosse pienamente conforme a quello, autorizzato nel 2001 ("la ricorrente s'è attenuta a quanto autorizzato, realizzando un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo, provvedendo solo a sostituire, nel corso degli anni, i pilastri di legno su cui poggiava la struttura – ormai consunti – con colonne di cemento cellulare alleggerito, ed il telo, a copertura della struttura portante in legno, come autorizzata, anch'esso consunto, con un'incannucciata"), non disgiunta dalla qualificazione delle modifiche costruttive, testé riferite, nella categoria della manutenzione straordinaria, ex art. 3, comma 1, lett. b) T. U. Ed., come tale non soggette a permesso di costruire, bensì a mera denuncia d'inizio attività, e pertanto sanzionabili, solo in via pecuniaria.

La tesi della ricorrente è priva di pregio.

L'opera realizzata dalla medesima, al posto di quella autorizzata nel 2001, e sanzionata, nel 2014, dall'Amministrazione Comunale con la demolizione, costituisce, indubbiamente, un organismo profondamente diverso, indubbiamente soggetto al rilascio del permesso di costruire.

Cfr. T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 15/03/2021, n. 658: "Gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al

regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire”.

E la tettoia in questione, per le rilevanti dimensioni (190 mq.), che la caratterizzano, nonché per la presenza di dieci colonne portanti in calcestruzzo prefabbricato, d'altezza altrettanto considerevole (tre metri), nonché del tetto in tavolato, è, ad avviso del Collegio, senz'altro “tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio (...) o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico”.

Quanto, poi, alla dedotta qualificazione delle modifiche costruttive della tettoia in oggetto, che parte ricorrente ha, d'altronde, ammesso di aver realizzato (rispetto a quanto, illo tempore, autorizzato), come semplici opere di manutenzione straordinaria, valga, a contrastarla, il riferimento all'ulteriore massima, che segue: “Ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 1/10/2021, n. 6146).

Nella terza censura del gravame introduttivo, parte ricorrente, poi, dapprima invoca il maturare, da parte sua, di un legittimo affidamento, circa la legittimità dell'opera realizzata, in presunta conformità al titolo autorizzatorio del 2001, e poi afferma che la stessa sarebbe, in ogni caso, conforme alla disciplina, dettata dal RUEC di Salerno, all'art. 191, per i gazebi.

Quanto alla prima parte della doglianza, può richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, a tenore del quale: “L'ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, non abbisogna di una comparazione dell'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico - edilizia con l'interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare. In definitiva, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 1/10/2021, n. 6146).

Quanto alla sua seconda parte, la difesa del Comune di Salerno ha correttamente osservato che “l'opera compiuta non può essere ricondotta all'art. 191 del R.U.E.C che descrive le caratteristiche di un gazebo”; e che “l'articolo da prendere come riferimento è il 191 bis, rubricato “Tettoie”, *che tra l'altro vieta la loro costruzione nelle zone omogenee A*”; sono, quindi, del tutto irrilevanti “le considerazioni, riguardo i limiti dimensionali, di cui all'art. 191.04 RUEC, frutto dell'errata qualificazione giuridica dell'opera”.

Del resto, rileva il Tribunale, l'assenza di un valido titolo *ad aedificandum* che legittimi l'opera *per come realizzata concretamente, rispetto a quella autorizzata nel 2001*, priva, in radice, tale argomento di qualsivoglia pregio.

Quanto alla quarta doglianza e alla, ivi manifestata, convinzione, della ricorrente, che, nella specie, vi sarebbero i presupposti per l'ottenimento di una variante in deroga, ex artt. 4 e 5 d. P. R. 447/98,

s'osserva, in disparte l'intervenuta abrogazione di tali norme, per effetto del comma 7 dell'art. 12 d. P. R. 7 settembre 2010, n. 160, che si tratta di argomento, che nulla toglie all'ormai accertata legittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata (la difesa del Comune, al riguardo, giustamente chiosa: "Si tratta di considerazioni che meriterebbero un'adeguata istruttoria che potrebbe essere posta in essere solo allorquando sarà, eventualmente, inoltrata un'istanza in tal senso").

Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, e l'ivi prospettata riconduzione del manufatto abusivo di cui si tratta nel novero degli interventi di natura pertinenziale, con la conseguente dedotta applicazione della specifica disciplina ex art. 3, comma 1, lett. e.6), T.U. Ed., rileva il Collegio che tale tesi non tiene conto delle effettive caratteristiche, costruttive e dimensionali, della tettoia in questione, risultando così efficacemente contrastata dall'indirizzo pacificamente espresso in giurisprudenza, secondo cui: "La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera c.d. principale e non siano coesenziali alla stessa, tale cioè che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Pertanto, una tettoia che occupi una superficie di dimensioni indubbiamente rilevanti non può ritenersi pertinenza urbanistica, in quanto possiede una propria individualità fisica e determina un'alterazione significativa dell'assetto del territorio" (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VII, 27/11/2017, n. 5564).

Cfr. anche T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 30/01/2015, n. 601: "Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire, come nel caso di una tettoia in ferro di rilevanti dimensioni".

Conformemente alle suddette considerazioni, in definitiva, il gravame va respinto.

Sussistono, per la risalenza della specie e la sua peculiarità, eccezionali ragioni per compensare, tra le parti, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO